

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3918

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ABATE

*Presentata il 16 marzo 1967*

**Estensione ai segretari — direttori amministrativi delle opere pie della facoltà di rogare gli atti nell'esclusivo interesse delle amministrazioni da cui dipendono**

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Gli articoli 89 e 142 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, dispongono che i segretari comunali e provinciali possono rogare gli atti e contratti nell'interesse delle rispettive amministrazioni.

Tale potestà è stata estesa ai segretari comunali e provinciali che sono segretari dei Consorzi di cui agli articoli 156 e 169 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, con legge 3 maggio 1966, n. 261.

Fra i funzionari degli enti locali autorizzati a rogare contratti nell'interesse dell'amministrazione presso la quale prestano servizio sono rimasti oggi esclusi solo i segretari direttori amministrativi delle opere pie e, pertanto, tali enti, per la stipula dei propri atti, debbono ricorrere al ministero del notaio.

Ciò si ripercuote negativamente sulle finanze degli enti in parola, distraendo alle volte ingenti somme dai fini istituzionali per far fronte alle spese di rogito, che, come noto, sono sensibili.

Tale carenza si ripercuote soprattutto sugli ospedali che sono soggetti, con maggiore frequenza, alla stipula di atti per la realizzazione di opere, acquisto di attrezzature e forniture varie, e, quindi, al ricorso al ministero del notaio col conseguente accollo di onorari spesso rilevanti.

È ovvio che ogni aggravio di spesa sul bilancio ospedaliero si ripercuote negativamente sulla retta di degenza, la cui misura ha raggiunto cifre impressionanti, mai inferiori alle lire 5.000 giornaliera.

Pertanto, qualsiasi provvedimento teso a ridurre le spese generali delle opere pie merita essere proposto e sollecitamente varato, per alleggerire al massimo le finanze degli enti.

Del resto, al provvedimento di estensione ai segretari direttori amministrativi delle opere pie della facoltà di rogare gli atti e contratti nell'interesse della propria amministrazione, non si oppongono fondati motivi di diritto ed, anzi, si ha motivo di ritenere che la lamentata carenza legislativa debba solo attribuirsi a mera distrazione o dimenticanza del legislatore.

Infatti, se così non fosse, non riusciremmo a giustificare l'evidente discriminazione esistente fra enti istituzionalmente analoghi (trattasi, infatti, in ogni caso, di enti locali).

Ciò premesso, ed in considerazione che il settore ospedaliero è in fase di quotidiana evoluzione e sviluppo e, quindi, continuamente soggetto all'opera del notaio, ho creduto opportuno sottoporre all'esame del Parlamento la presente proposta di legge che estende ai segretari direttori amministrativi di opere pie la potestà di rogare i contratti nell'interesse dell'ente da cui dipendono.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

I segretari o direttori amministrativi delle opere pie possono rogare, nell'esclusivo interesse degli enti da cui dipendono, gli atti ed i contratti di cui all'articolo 87 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, percependo gli stessi diritti dovuti ai segretari comunali.

Tali diritti sono ripartiti nella misura stabilita dalla legge per il segretario del comune nel quale è ubicato l'ospedale.